



COMUNE DI BRESCIA

CONSIGLIO COMUNALE

Delib. n. 59

Data 25/07/2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/2017 - RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI.

Adunanza del 25/07/2017

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

DEL BONO EMILIO - Sindaco	Si		
ALBINI DONATELLA	Si	MARTINUZ ALBERTO	Si
BENZONI FABRIZIO	Si	ONOFRI FRANCESCO	Si
BOIFAVA ALDO	Si	PARENZA LAURA	Si
BRAGHINI ANNA	Si	PARMIGIANI FRANCESCA	Si
CANTONI ALESSANDRO	Si	PAROLI ADRIANO	--
CAPRA FABIO	Si	PATITUCCI FRANCESCO	Si
FERRARI LUCIA	Si	PERONI MARGHERITA	--
FERRARI MARIANGELA	Si	POZZI MARCO	Si
FORESTI GIOVANNA	--	PUCCIO FRANCESCO	Si
FRANCESCHINI ANITA	Si	SANDONA' LAURA	Si
GAGLIA TOMMASO	--	SCAGLIA DILETTA	--
GALLIZIOLI NICOLA	Si	SIDARI DOMENICA	--
GAMBA LAURA	Si	TACCONI MASSIMO	Si
GRITTI MAFALDA	Si	UNGARI GIUSEPPE	Si
MAIONE GIORGIO	Si	VENTURI LAURA	Si
MARGAROLI MATTIA	Si	VILARDI PAOLA	Si

Sono presenti anche gli Assessori:

CASTELLETTI LAURA - V. Sindaco	--	MUCHETTI VALTER	Si
FENAROLI MARCO	--	PANTEGHINI PAOLO	Si
FONDRA GIANLUIGI	Si	SCALVINI FELICE	Si
MANZONI FEDERICO	Si	TIBONI MICHELA	--
MORELLI ROBERTA	Si		

Presiede il Consigliere PARENZA LAURA

Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA

Delib. n. 59 - 25.7.2017

OGGETTO: Individuazione degli ambiti esclusi dall'applicazione della legge regionale n. 7/2017 - Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17/44571 P.G. in data 9.2.2016 e pubblicato sul BURL in data 15.6.2016;
- che la Regione Lombardia ha emanato la Legge n 7 del 10.3.2017 (pubblicata sul BURL 13.3.2017 n 11) che promuove il recupero ad uso residenziale, terziario o commerciale di vani e locali seminterrati purchè siano rispettate le condizioni di cui all'art 1 della medesima legge;

Riscontrato:

- che il campo applicativo della legge riguarda i vani e locali seminterrati a carattere accessorio (quali garage, taverne, cantine, ecc.) che in virtù della propria altezza inferiore a metri 2.70 non sono stati utilizzati, specie a scopo abitativo, a causa delle limitazioni imposte dal Regolamento Locale di Igiene;
- che, ai sensi della citata normativa, il recupero è sempre ammesso anche in deroga a limiti e prescrizioni dei PGT e dei regolamenti edilizi ferme restando le norme vigenti in materia di paesaggio e ambiente e purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;
- che il recupero non è qualificato come nuova costruzione e può avvenire con o senza opere edilizie tenendo presente che, se sono previste opere, è necessario ottenere preventivamente il titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, in caso contrario il recupero è soggetto a preventiva comunicazione al Comune;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge, entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di

rischio idrogeologico in particolare derivanti dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio alluvioni del bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione della legge regionale;

Ritenuto, sulla base delle facoltà concesse dalla Regione ai Comuni, ex art. 4 della citata legge, di prevedere degli ambiti di esclusione basati essenzialmente su due aspetti:

- di carattere ambientale;
- di carattere paesaggistico-urbanistico;

Riscontrato, relativamente al primo aspetto:

- che la principale fonte di inibizione per l'applicazione delle deroghe concesse dalla legge regionale riguarda senza dubbio le condizioni di rischio idrogeologico dovute ai possibili fenomeni esondativi dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e secondario;
- che ai fini del presente provvedimento è stata presa in considerazione anche l'indagine relativa alle criticità di carattere idraulico riguardante il bacino del Fiume Celato e dei suoli affluenti - Torrente Garzetta di Costalunga e Rio Val Bottesa, redatta nel 2016, che sarà oggetto di specifica valutazione di rischio nell'ambito della variante di adeguamento al PGRA;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 7/2017, tali limitazioni potranno essere aggiornate in seguito alle analisi di rischio da condurre nell'ambito della variante di adeguamento al PGRA sopraccitata;

Riscontrato, relativamente al secondo aspetto:

- che ai sensi dell'art. 2, comma 6, i progetti di recupero dei vani e locali seminterrati, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono sottoposti a procedura di esame di impatto paesaggistico da parte della Commissione per il paesaggio di cui all'art. 81 della L.R. 12/2005;
- che restano ferme le altre prescrizioni in materia imposte da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali;

Ritenuto:

- che debbano essere escluse dall'applicazione della L.R. 7/2017 le aree del nucleo storico principale e dei nuclei storici minori nel caso in cui i progetti di recupero incidano sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, vista l'entità, la concentrazione e la contiguità di immobili e aree di valore storico artistico e archeologico presenti;
- che, per quanto riguarda gli Ambiti di trasformazione disciplinati dal Documento di Piano, non debba essere ammesso il

recupero dei seminterrati presenti in edifici esistenti fino all'approvazione del relativo strumento attuativo;

Ritenuto, quindi, di procedere all'esclusione dall'applicazione della Legge Regionale n 7/2017 delle aree di seguito indicate e rappresentate nella tavola A, allegata alla presente deliberazione:

N.	Ambiti esclusi o ammessi con limitazioni	Esigenze di tutela	Riferimenti documentali	Modalità di esclusione
1	Aree allagabili con livello di pericolosità P2 e P3 con esclusione delle aree afferenti il RSCM già individuate nell'Elaborato 2 del PAI	Rischio idrogeologico	PGRA Autorità di Bacino del Fiume Po	Recupero escluso
2	Zone I del PAI oggetto di ripermimetrazione approvata da Regione Lombardia	Rischio idrogeologico	PGT – Tavola dei vincoli per la difesa del suolo (Tav. PR06)	Recupero escluso
3	Aree allagabili del Torrente Garzetta e del Rio Val Bottesa	Rischio idrogeologico	Studio idrologico e idraulico di approfondimento locale riguardante il bacino del Fiume Celato e dei suoi affluenti: Torrente Garzetta e Rio Val Bottesa	Recupero escluso
4	Aree con soggiacenza della falda inferiore a 5 metri	Fenomeni di risalita della falda	PGT - Studio geologico – All.04f Rischio idrogeologico	Recupero escluso
5	Fasce di rispetto del RIM Compresa la fascia di rispetto di 10 m da RD 523/1904 per i corsi d'acqua principali	Difesa del suolo	Reticolo idrico minore (PGT -Tav. PR08)	Recupero escluso
6	Nucleo storico principale	Tutela paesaggistica	PGT - Nucleo storico principale (Tav. V-PR3.1)	Recupero escluso nel caso di progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici
7	Nuclei storici minori	Tutela	PGT - Nuclei storici	Recupero escluso nel caso di progetti che

		paesaggistica	minori (Tav. V-PR3.1)	incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici
8	Ambito di Trasformazione disciplinati dal Documento di Piano (Art. 83 b. delle NTA)	Tutela paesaggistica-urbanistica	PGT – Sintesi delle previsioni di piano (Tav. PR01)	Recupero escluso per gli edifici esistenti fino all'approvazione dello strumento attuativo
	Casi di sovrapposizione			Vale la norma più cautelativa

Vista la relazione tecnica in atti del 6.7.2017 in cui sono dettagliatamente esposti i motivi delle esclusioni;

Dato atto che il presente provvedimento ed i suoi allegati saranno pubblicati, dopo la loro approvazione, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/13, come modificato dall'art 43 del D.Lgs. 97/2016 sul sito web del Comune - Sezione Amministrazione trasparente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 6.7.2017 dal Responsabile del Settore Urbanistica e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012;

Dato atto che la commissione consiliare "urbanistica" ha espresso in data 18.7.2017 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

a) di escludere, per le motivazioni esposte in premessa, dall'applicazione della Legge Regionale n 7/2017 le aree di seguito indicate e rappresentate nella tavola A, allegata alla presente deliberazione:

N.	Ambiti esclusi o ammessi con limitazioni	Esigenze di tutela	Riferimenti documentali	Modalità di esclusione
1	Aree allagabili con livello di pericolosità P2 e P3 con esclusione delle aree afferenti il RSCM già individuate nell'Elaborato 2 del PAI	Rischio idrogeologico	PGRA Autorità di Bacino del Fiume Po	Recupero escluso

2	Zone I del PAI oggetto di ripermimetrazione approvata da Regione Lombardia	Rischio idrogeologico	PGT – Tavola dei vincoli per la difesa del suolo (Tav. PR06)	Recupero escluso
3	Aree allagabili del Torrente Garzetta e del Rio Val Bottesa	Rischio idrogeologico	Studio idrologico e idraulico di approfondimento locale riguardante il bacino del Fiume Celato e dei suoi affluenti: Torrente Garzetta e Rio Val Bottesa	Recupero escluso
4	Aree con soggiacenza della falda inferiore a 5 metri	Fenomeni di risalita della falda	PGT - Studio geologico – All.04f Rischio idrogeologico	Recupero escluso
5	Fasce di rispetto del RIM Compresa la fascia di rispetto di 10 m da RD 523/1904 per i corsi d'acqua principali	Difesa del suolo	Reticolo idrico minore (PGT -Tav. PR08)	Recupero escluso
6	Nucleo storico principale	Tutela paesaggistica	PGT - Nucleo storico principale (Tav. V-PR3.1)	Recupero escluso nel caso di progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici
7	Nuclei storici minori	Tutela paesaggistica	PGT - Nuclei storici minori (Tav. V-PR3.1)	Recupero escluso nel caso di progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici
8	Ambito di Trasformazione disciplinati dal Documento di Piano (Art. 83 b. delle NTA)	Tutela paesaggistica-urbanistica	PGT – Sintesi delle previsioni di piano (Tav. PR01)	Recupero escluso per gli edifici esistenti fino all'approvazione dello strumento attuativo
	Casi di sovrapposizione			Vale la norma più cautelativa

b) di dare atto che il presente provvedimento ed i suoi allegati saranno pubblicati, dopo la loro approvazione, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/13, come modificato dall'art. 43 del D.Lgs. 97/2016 sul sito web del Comune - Sezione Amministrazione trasparente;

c) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

La discussione è riportata nella seconda parte del verbale al n. 59.

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del provvedimento da parte dell'assessore Manzoni, si hanno gli interventi dei consiglieri Vilardi, Tacconi, Pozzi, Ferrari M., Boifava, Gamba, del Segretario Generale per chiarimenti e la replica finale dell'assessore Manzoni.

La Presidente del Consiglio mette quindi in votazione il sotto riportato emendamento presentato dai consiglieri Tacconi, Gallizioli, Gamba, Ferrari M., Puccio Benzoni, Boifava:

"Si chiede che al punto

"che, ai sensi della citata normativa, il recupero è sempre ammesso anche in deroga a limiti e prescrizioni dei PGT e dei regolamenti edilizi ferme restando le norme vigenti in materia di paesaggio e ambiente e purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti"

dopo la parola "vigenti" venga inserito il seguente testo:

"ottenibili sia con opere edilizie sia mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, in particolare relativamente ai requisiti di aerazione e illuminazione".

Il Responsabile del Settore Urbanistica ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica in merito al sopra riportato emendamento.

Prima della messa in votazione dell'emendamento si hanno le dichiarazioni di voto dei consiglieri Vilardi e Boifava.

Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione elettronica palese, viene approvato all'unanimità.

Si hanno, quindi, le dichiarazioni di voto sulla deliberazione da parte dei consiglieri Gamba e Ferrari M..

Indi la Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, con sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, comprensiva dell'emendamento accolto, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione n.27
Voti favorevoli n.19

Astenuti

n. 8 (Ferrari M., Gallizioli, Maione, Margaroli, Onofri,
Puccio, Tacconi, Vilardi)

Pertanto la Presidente proclama il risultato della votazione
ed

Il Consiglio comunale

Premesso:

- che il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17/44571 P.G. in data 9.2.2016 e pubblicato sul BURL in data 15.6.2016;
- che la Regione Lombardia ha emanato la Legge n 7 del 10.3.2017 (pubblicata sul BURL 13.3.2017 n 11) che promuove il recupero ad uso residenziale, terziario o commerciale di vani e locali seminterrati purchè siano rispettate le condizioni di cui all'art 1 della medesima legge;

Riscontrato:

- che il campo applicativo della legge riguarda i vani e locali seminterrati a carattere accessorio (quali garage, taverne, cantine, ecc.) che in virtù della propria altezza inferiore a metri 2.70 non sono stati utilizzati, specie a scopo abitativo, a causa delle limitazioni imposte dal Regolamento Locale di Igiene;
- che, ai sensi della citata normativa, il recupero è sempre ammesso anche in deroga a limiti e prescrizioni dei PGT e dei regolamenti edilizi ferme restando le norme vigenti in materia di paesaggio e ambiente e purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti ottenibili sia con opere edilizie sia mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, in particolare relativamente ai requisiti di aerazione e illuminazione;
- che il recupero non è qualificato come nuova costruzione e può avvenire con o senza opere edilizie tenendo presente che, se sono previste opere, è necessario ottenere preventivamente il titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, in caso contrario il recupero è soggetto a preventiva comunicazione al Comune;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge, entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivanti dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio alluvioni del bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione della legge regionale;

Ritenuto, sulla base delle facoltà concesse dalla Regione ai Comuni, ex art. 4 della citata legge, di prevedere degli ambiti di esclusione basati essenzialmente su due aspetti:

- di carattere ambientale;
- di carattere paesaggistico-urbanistico;

Riscontrato, relativamente al primo aspetto:

- che la principale fonte di inibizione per l'applicazione delle deroghe concesse dalla legge regionale riguarda senza dubbio le condizioni di rischio idrogeologico dovute ai possibili fenomeni esondativi dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e secondario;
- che ai fini del presente provvedimento è stata presa in considerazione anche l'indagine relativa alle criticità di carattere idraulico riguardante il bacino del Fiume Celato e dei suoli affluenti - Torrente Garzetta di Costalunga e Rio Val Bottesa, redatta nel 2016, che sarà oggetto di specifica valutazione di rischio nell'ambito della variante di adeguamento al PGRA;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 7/2017, tali limitazioni potranno essere aggiornate in seguito alle analisi di rischio da condurre nell'ambito della variante di adeguamento al PGRA sopraccitata;

Riscontrato, relativamente al secondo aspetto:

- che ai sensi dell'art. 2, comma 6, i progetti di recupero dei vani e locali seminterrati, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono sottoposti a procedura di esame di impatto paesaggistico da parte della Commissione per il paesaggio di cui all'art. 81 della L.R. 12/2005;
- che restano ferme le altre prescrizioni in materia imposte da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali;

Ritenuto:

- che debbano essere escluse dall'applicazione della L.R. 7/2017 le aree del nucleo storico principale e dei nuclei storici minori nel caso in cui i progetti di recupero incidano sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, vista l'entità, la concentrazione e la contiguità di immobili e aree di valore storico artistico e archeologico presenti;
- che, per quanto riguarda gli Ambiti di trasformazione disciplinati dal Documento di Piano, non debba essere ammesso il recupero dei seminterrati presenti in edifici esistenti fino all'approvazione del relativo strumento attuativo;

Ritenuto, quindi, di procedere all'esclusione dall'applicazione della Legge Regionale n 7/2017 delle aree di

seguito indicate e rappresentate nella tavola A, allegata alla presente deliberazione:

N.	Ambiti esclusi o ammessi con limitazioni	Esigenze di tutela	Riferimenti documentali	Modalità di esclusione
1	Aree allagabili con livello di pericolosità P2 e P3 con esclusione delle aree afferenti il RSCM già individuate nell'Elaborato 2 del PAI	Rischio idrogeologico	PGRA Autorità di Bacino del Fiume Po	Recupero escluso
2	Zone I del PAI oggetto di ripermimetrazione approvata da Regione Lombardia	Rischio idrogeologico	PGT – Tavola dei vincoli per la difesa del suolo (Tav. PR06)	Recupero escluso
3	Aree allagabili del Torrente Garzetta e del Rio Val Bottesa	Rischio idrogeologico	Studio idrologico e idraulico di approfondimento locale riguardante il bacino del Fiume Celato e dei suoi affluenti: Torrente Garzetta e Rio Val Bottesa	Recupero escluso
4	Aree con soggiacenza della falda inferiore a 5 metri	Fenomeni di risalita della falda	PGT - Studio geologico – All.04f Rischio idrogeologico	Recupero escluso
5	Fasce di rispetto del RIM Compresa la fascia di rispetto di 10 m da RD 523/1904 per i corsi d'acqua principali	Difesa del suolo	Reticolo idrico minore (PGT -Tav. PR08)	Recupero escluso
6	Nucleo storico principale	Tutela paesaggistica	PGT - Nucleo storico principale (Tav. V-PR3.1)	Recupero escluso nel caso di progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici
7	Nuclei storici minori	Tutela paesaggistica	PGT - Nuclei storici minori (Tav. V-PR3.1)	Recupero escluso nel caso di progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici

8	Ambito di Trasformazione disciplinati dal Documento di Piano (Art. 83 b. delle NTA)	Tutela paesaggistica-urbanistica	PGT – Sintesi delle previsioni di piano (Tav. PR01)	Recupero escluso per gli edifici esistenti fino all'approvazione dello strumento attuativo
	Casi di sovrapposizione			Vale la norma più cautelativa

Vista la relazione tecnica in atti del 6.7.2017 in cui sono dettagliatamente esposti i motivi delle esclusioni;

Dato atto che il presente provvedimento ed i suoi allegati saranno pubblicati, dopo la loro approvazione, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/13, come modificato dall'art 43 del D.Lgs. 97/2016 sul sito web del Comune - Sezione Amministrazione trasparente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 6.7.2017 dal Responsabile del Settore Urbanistica e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012;

Dato atto che la commissione consiliare "urbanistica" ha espresso in data 18.7.2017 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

a) di escludere, per le motivazioni esposte in premessa, dall'applicazione della Legge Regionale n 7/2017 le aree di seguito indicate e rappresentate nella tavola A, allegata alla presente deliberazione:

N.	Ambiti esclusi o ammessi con limitazioni	Esigenze di tutela	Riferimenti documentali	Modalità di esclusione
1	Aree allagabili con livello di pericolosità P2 e P3 con esclusione delle aree afferenti il RSCM già individuate nell'Elaborato 2 del PAI	Rischio idrogeologico	PGRA Autorità di Bacino del Fiume Po	Recupero escluso
2	Zone I del PAI oggetto di ripermimetrazione approvata da Regione Lombardia	Rischio idrogeologico	PGT – Tavola dei vincoli per la difesa del suolo (Tav. PR06)	Recupero escluso

3	Aree allagabili del Torrente Garzetta e del Rio Val Bottesa	Rischio idrogeologico	Studio idrologico e idraulico di approfondimento locale riguardante il bacino del Fiume Celato e dei suoi affluenti: Torrente Garzetta e Rio Val Bottesa	Recupero escluso
4	Aree con soggiacenza della falda inferiore a 5 metri	Fenomeni di risalita della falda	PGT - Studio geologico – All.04f Rischio idrogeologico	Recupero escluso
5	Fasce di rispetto del RIM Compresa la fascia di rispetto di 10 m da RD 523/1904 per i corsi d'acqua principali	Difesa del suolo	Reticolo idrico minore (PGT -Tav. PR08)	Recupero escluso
6	Nucleo storico principale	Tutela paesaggistica	PGT - Nucleo storico principale (Tav. V-PR3.1)	Recupero escluso nel caso di progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici
7	Nuclei storici minori	Tutela paesaggistica	PGT - Nuclei storici minori (Tav. V-PR3.1)	Recupero escluso nel caso di progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici
8	Ambito di Trasformazione disciplinati dal Documento di Piano (Art. 83 b. delle NTA)	Tutela paesaggistica-urbanistica	PGT – Sintesi delle previsioni di piano (Tav. PR01)	Recupero escluso per gli edifici esistenti fino all'approvazione dello strumento attuativo
	Casi di sovrapposizione			Vale la norma più cautelativa

b) di dare atto che il presente provvedimento ed i suoi allegati saranno pubblicati, dopo la loro approvazione, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/13, come modificato dall'art. 43 del D.Lgs. 97/2016 sul sito web del Comune - Sezione Amministrazione trasparente.

La Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare

il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 21 voti favorevoli e 3 astenuti (Ferrari M., Margaroli, Puccio). Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Gallizioli, Tacconi, Vilardi.

Indi la Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.